

PRECEDENTI DI CAUSE CONTRO IL DISTRIBUTORE LOCALE

Buongiorno, vorrei un parere legale. Il mio Distributore Locale mi ha sospeso la fornitura di riviste perché mi ha indotto in morosità suspendendomi i conti deposito, così da avere estratti conto altissimi.

Ho saldato il mio debito da mesi, ma non ha ripreso la fornitura alla mia rivendita. Ho tentato in tutti i modi di contattarlo o di incontrarlo ma non ho avuto nessuna risposta.

Sono costretto a fargli causa. Esistono dei precedenti simili?

A.D. - Frosinone

Gentile lettore,

premettiamo che il Distributore Locale non aveva alcuna facoltà di farle pagare i prodotti che vanno in conto deposito inducendola così in morosità.

Purtroppo, nel tempo, si sono verificati casi simili al suo, soprattutto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa di Legge (giugno 2017) e quindi in assenza di un codificato obbligo legale del Distributore Locale di fornire tutti i punti vendita che ne facessero richiesta e avessero sanato la morosità.

Ma con il nuovo art. 5 comma d-sexies) del D. Lgs. n. 170/01 è stato sancito che: "le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore" ed il precedente comma d-quater) già prevedeva che: "fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo. La ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del Distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia."

Ciò significa che, soprattutto in ragione dell'intervenuto pagamento del suo debito, il Distributore Locale è obbligato a fornire il suo punto vendita.

Le suggerisco quindi di scrivere al suo Distributore Locale intimandogli di riprendere la

fornitura del suo punto vendita preavvertendolo che, in difetto, chiederà l'avvio della procedura sanzionatoria prevista dall'art. 9 comma 1-bis del D. Lgs. n. 170/01 in caso di violazione di una norma imperativa di Legge.

Nell'ipotesi in cui le occorressero ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla sopra indicata procedura potrà rivolgersi allo SNAG Nazionale (segreteria@snagnazionale.it).